



Tribunale di Bolzano / Landesgericht Bozen
Sezione Lavoro / Arbeitsstreitsachen

Cron.

VERBALE DI PRIMA UDIENZA

nella causa iscritta nel Registro generale Civile al n. 456/2010 L

Il giorno 20.07.2010, alle ore 12.30, avanti al Giudice del Lavoro Dr.

Lorenzo Puccetti sono comparsi:

per il ricorrente CGIL, CISL, UIL, ASGB: Fidenti Stefano per CGIL e
Fraternali Sandro per Cisl

per il convenuto ISTITUTI MAX VALIER; DIRIGENTE SCOLASTICA:

Barbara Willimek, avv. Beikircher

Il procuratore della convenuto dichiara di essere disposto a consegnare l'elenco dei premi di produttività senza indicazione dei nominativi, come esibito a controparte e si richiama al proprio atto. Il procuratore dei ricorrenti dichiara di non poter accettare la predetta proposta, atteso che non idonea a realizzare le finalità informative di cui al contratto de quo.

Il Giudice dato atto che l'unica questione oggetto del contendere oltre alle questioni preliminari è quella relativa alla possibile compressione della libertà sindacale derivante dall'omessa informazione successiva riguardante gli elenchi dei nominativi dei beneficiari e dei relativi compensi del premio di produzione rinvia all'udienza del 28.09.2010 ore 09.00 per la definizione della controversia; assegnando termine fino al 26.8.2010 per il deposito di note difensive sui punti evidenziato; invita le parti a trasmettere copia degli atti di parte comprese le conclusioni in formato Word all'indirizzo p.e.

lorenzo.puccetti@giustizia.it.

Il Giudice / Der Richter
Dr. Lorenzo Puccetti

Il giorno 28.09.2010, alle ore 09.00, avanti al Giudice del Lavoro Dr.

Lorenzo Puccetti sono comparsi:

per il ricorrente CGIL, CISL, UIL, ASGB:

avv. Martinelli per avv. Reiterer

per il convenuto ISTITUTI MAX VALIER; DIRIGENTE SCOLASTICA:

avv. Fadanelli

I procuratori delle parti discutono la causa insistendo nell'accoglimento delle conclusioni come in atti.

Alle ore 09.05 il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 09.10 viene riaperta l'udienza con la lettura del seguente

TRIBUNALE DI BOLZANO

DECRETO DI REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE

- art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e succ. mod. -

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.

Lorenzo Puccetti in funzione di Giudice del Lavoro, letti gli atti, udite le parti;

considerato


- che l'OO.SS. ricorrenti hanno agito ex art. 28 l. n. 300/1970 affinché, accertata la antisindacalità del comportamento degli Istituti scolastici convenuti, consistita per quanto ancora in contestazione (il *thema decidendum* risulta limitato all'esito dell'udienza del 20.07.2010 alle sole questioni relative alla violazione dell'obbligo di informazione), nell'avere la dirigente scolastica omissa di rendere informazione successiva in ordine ai nominativi ed ai relativi compensi del personale

dei premi di produttività, in violazione dell'art. 5 n. 4 lett. B) del Contratto Collettivo provinciale decentrato (CCPD) riguardante le relazioni sindacali e la costituzione delle RSU nelle scuole d.d. 18.12.2007;

- che le convenute hanno eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso per omessa indicazione del codice fiscale, il difetto di giurisdizione per essere la disciplina dell'accesso agli atti rimessa alla giurisdizione del G.A., il difetto di legittimazione passive delle convenute per essere il datore di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti per essere il diritto di accesso di esclusiva titolarità degli insegnanti *uti singuli*; nel merito hanno concluso per la reiezione del ricorso per essere il CCPD d.d. 18.12.2007 superato dal Contratto collettivo decentrato (CCD) riguardante i premi di produttività per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado con decorrenza anno scolastico 2008/2009 d.d. 19.06.2009, in cui è previsto l'obbligo di informazione a favore dei soli singoli docenti, per non avere le RSU in quanto elette solo nell'anno 2009 titolo a richiedere informazioni per l'anno scolastico 2008-2009, per esser tale impegno lesivo del diritto alla riservatezza degli insegnanti interessati tutelato dal Dlgs. n. 196/2003;

ritenuto

- che l'omessa indicazione del codice fiscale non può tradursi in una ipotesi di nullità: in primo luogo va rimarcata la specialità del rito in esame per il quale la forma della domanda è disciplinata da una norma




ad hoc, l'art. 28 St. lav., che non prevede alcuna nullità di siffatta portata; in secondo luogo, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di norme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156 comma 1° c.p.c.); in terzo luogo il raggiungimento dello scopo comunque preclude l'insorgere della patologia invalidante (art. 156 comma 3° c.p.c.); quanto alla violazione dell'art. 14 comma 1°-bis d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (nel testo sostituito dall'art. 44 comma 3° d. l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326), la piana lettura della norma porta a concludere che la sanzione della nullità è comminata soltanto con riferimento all'ipotesi in cui non sia stata effettuata la notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico convenuto mentre l'omessa indicazione dei dati anagrafici del ricorrente, del suo codice fiscale e del suo domicilio (indicazioni peraltro richieste già da tempo dall'art. 7 D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, per gli atti introduttivi di controversie relative e mai ritenute prescritte a pena di nullità) dà luogo ad una mera irregolarità dell'atto;

- che l'informazione relativa i premi di produzione esula dall'ambito degli atti autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali (ben distinti dagli atti di organizzazione) - la cui cognizione è rimessa alla giurisdizione del G.O ai sensi dell'art. 2 comma 1° del Dlgs. n. 165/2001 - adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato;
- che il procedimento è correttamente instaurato dal lato passivo del

rapporto con gli Istituti Scolastici convenuti nella persona del dirigente scolastico atteso che la Provincia di Bolzano è sfornita di legittimazione passiva nella materia oggetto del ricorso posto, in particolare, che i provvedimenti impugnati non possono più ricondursi all'amministrazione provinciale ma unicamente all'istituto scolastico cui appartiene l'organo che li ha adottati; infatti ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 12/2000 (a far data dall'1.9.2000) le singole scuole hanno ottenuto la personalità giuridica nonché piena autonomia didattica ed amministrativa mentre la rappresentanza legale degli enti scolastici è stata espressamente attribuita ex art. 13 comma 2° L.P. n. 12/2000 al dirigente scolastico;

- che i ricorrenti sono muniti di legittimazione attiva ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 28 St. lav. trattandosi di organismi locali delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative (per l'ASGB siffatta titolarità è stata estesa dall'art. 9 del d.p.r. n. 58/1978);
- che nel merito il ricorso è fondato in quanto si deve ritenere che il diritto di informazione successivo- anche in difetto di previa costituzione delle RSU - possa essere esercitato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative in quanto firmatarie del CPPD; che, comunque, le RSU sebbene costituite solo nell'anno 2009 sono legittimate ad esercitare i diritti di informazione sindacali anche se concernenti attività riguardanti gli anni scolastici precedenti, non essendo stata prevista alcuna disposizione negoziale o normativa che limiti di tal guisa le libertà sindacali;



- che, in particolare, diversamente da quanto sostenuto dalle convenute, persiste la vigenza del Contratto Collettivo provinciale Decentrato (CCPD) d.d. 18.12.2007 che prevede gli obblighi di informazione in esame - il cui contenuto ha invero oggetto più ampio e diverso rispetto al CCD d.d. 19.06.2009 per cui non è ravvisabile alcuna volontà delle parti di restringere, in difetto di esplicita previsione in tal senso, *per facta concludentia* i diritti di informazione esclusivamente *uti singuli* sottraendo tale controllo anche alle OOSS interessate - ai sensi dell'art. 1) del medesimo contratto collettivo che dispone "*le parti contraenti hanno la facoltà di disdire e/o richiedere la rinegoziazione del presente contratto entro il 31 agosto di ciascun anno...*";
- che - fermo restando l'obbligo per i sindacati ricorrenti di trattare i dati sensibili nel rispetto della normativa vigente - l'esercizio delle libertà sindacali non può essere ostacolato da un generico richiamo al diritto alla riservatezza dei professori destinatari dei premi di produttività;
- che la violazione del diritto di informazione sindacale costituisce per giurisprudenza costante (*ex multis* Cass. S.U. n. 12830/1997) condotta antisindacale;
- che l'antisindacalità del predetto comportamento prescinde dalla sussistenza di un intento lesivo dell'attività sindacale (cfr. Cass. S.U. n. 5295/1997);
- che sussiste il requisito dell'attualità della condotta antisindacale giacché in difetto di intervento giudiziale residuerebbe contrasto sulla titolarità delle ricorrenti di verificare la corretta destinazione al

personale dei premi di produttività; che trattasi invero di condotta persistente idonea a produrre effetti durevoli nel tempo, tanto per la sua portata intimidatoria, quanto per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione al libero svolgimento della libertà sindacale;

- che la tutela, trattandosi di condotte determinate le quali non pongono problemi di carenza di tassatività in relazione alla sanzione penale che assiste all'osservanza del decreto prevista dall'art. 650 c.p., è assicurata mediante l'emanazione di ordine di rimozione nonché di inibitoria in punto reiterazione;
- che le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore del procuratore ricorrente antistatario;

p.q.m.

dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dalle convenute consistita nel negare l'esibizione dell'elenco dei nominativi e dei relativi compensi del personale fruitore dei premi di produttività;

ordina

al dirigente scolastico la cessazione di tale e di consentire l'immediato accesso, da parte delle ricorrenti, agli atti già richiesti;

condanna

le convenute al pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti, che liquida in complessive € 2.200,00 di cui € 1000,00 per onorari ed € 1200,00 per diritti, oltre al 12,5% degli onorari e dei diritti, per spese generali e ad IVA e Cap sulle voci gravate con distrazione favore dell'avv.

Il Giudice / Der Richter
Dr. Lorenzo Puccetti

Karl Reiterer antistatario.

Ordina il deposito del presente decreto in cancelleria e ne dispone

l'immediata comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Bolzano, 28 settembre 2010

Il Giudice

Dott. Lorenzo Puccetti



Depositato in Cancelleria il 28.09.2010

Il Giudice / Der Richter
Dr. Lorenzo Puccetti

